

ALLEGATO  
C.C. N. 14/2014



# Città di Grottammare

## Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini

Approvato con delibera consiliare n. del

## **INDICE**

### ***Titolo I - Principi***

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del comune.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

### ***Titolo II - Definizioni***

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Art. 7 - Esclusioni.

### ***Titolo III - Disposizioni generali***

- Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.
- Art. 9 - Detenzione di animali - Atti vietati.
- Art. 10 - Avvelenamento di animali.
- Art. 11 - Abbandono di animali sul territorio comunale.
- Art. 12 - Fuga, cattura di animali pericolosi.
- Art. 13 - Pet Therapy.
- Art. 14 - Soppressione di animali da affezione.
- Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio.
- Art. 16 - Vendita ed esposizione di animali.
- Art. 17 - Utilizzo di animali in spettacoli ed intrattenimenti. Fiere, manifestazioni, mostre ed esposizioni di animali.
- Art. 18 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico.
- Art. 19 - Disturbo della quiete pubblica.
- Art. 20 - Inumazione di animali.
- Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile.

### ***Titolo IV - Cani***

- Art. 22 - Denuncia di detenzione di cani - iscrizione anagrafe canina - tatuaggio/microchip - cani provenienti da altre Regioni.
- Art. 23 - Rinuncia alla proprietà ed alla detenzione di animali da affezione.
- Art. 24 - Segnalazione di scomparsa, morte e trasferimento.
- Art. 25 - Cani vaganti - cattura - rinvenimento ed affido.
- Art. 26 - Modalità di detenzione di cani.
- Art. 27 - Attività motoria.
- Art. 28 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 29 - Conduzione dei cani in aree e luoghi pubblici.
- Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici (bar-ristoranti).
- Art. 31 - Accesso ad aree pubbliche.
- Art. 32 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 33 - Raccolta di deiezioni.
- Art. 34 - Canili.
- Art. 35 - Rifugi.
- Art. 36 - Norme comuni a canili e rifugi.
- Art. 37 - Sterilizzazioni.
- Art. 38 - Cane libero accudito.

### ***Titolo V - Gatti***

- Art. 39 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 40 - Tutela dei gatti liberi.
- Art. 41 - Colonie feline.
- Art. 42 - Compiti dell'ASUR.
- Art. 43 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari e delle gattare.
- Art. 44 - Alimentazione dei gatti e di altri animali.
- Art. 45 - Cantieri.
- Art. 46 - Gattili.
- Art. 47 - Rinvio alle norme di disciplina dei cani.

#### ***Titolo VI - Equini***

- Art. 48 - Mantenimento e detenzione di equini domestici.
- Art. 49 - Abilitazione del cavallo.
- Art. 50 - Limitazioni all'uso del cavallo.

#### ***Titolo VII - Volatili***

- Art. 51 - Detenzione dell'avifauna.
- Art. 52 - I colombi di città.

#### ***Titolo VIII - Animali acquatici***

- Art. 53 - Detenzione di specie animali acquatiche.

#### ***Titolo IX - Piccola fauna***

- Art. 54 - Tutela della piccola fauna.

#### ***Titolo X - Animali esotici***

- Art. 55 - Fauna esotica - campo di applicazione.
- Art. 56 - Detenzione di animali esotici.
- Art. 57 - Commercio di animali esotici.

#### ***Titolo XI - Consulta comunale diritti degli animali***

- Art. 58 - Consulta comunale diritti degli animali.

#### ***Titolo XII - Disposizioni Finali***

- Art. 59 - Sanzioni.
- Art. 60 - Clausola di rinvio.
- Art. 61 - Vigilanza.
- Art. 62 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.
- Art. 63 - Entrata in vigore.

## **Titolo I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Grottammare, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1978, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Grottammare individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Grottammare, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la detenzione e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, in particolare, nelle fasi dell'infanzia, della giovinezza e della vecchiaia.
2. Il Comune di Grottammare opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune valorizza per i suddetti fini la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni protezionistiche, animaliste e di volontariato.
4. Il Comune contrasta ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza tra la specie umana e quella animale.

### **Art. 3 - Competenze del Comune.**

1. Il Comune, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 codice civile e dell'articolo 3 D.P.R. 31 marzo 1979, esercita funzioni di tutela degli animali presenti allo stato libero nel proprio territorio.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991 n° 281 ed alla legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna altresì gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, le sevizie, il loro abbandono, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche riconosciute dalla Legge agli animali.
4. Le modificazioni degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Nell'ambito del Servizio Tutela Ambientale il Comune di Grottammare istituisce l'Ufficio per la tutela ed i diritti degli animali (UDA) che vigila sul rispetto dei diritti degli animali e provvede a promuovere e divulgare le informazioni ed i servizi relativi alla tutela degli animali.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Definizioni.**

1. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
2. Sono considerati animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.
3. Sono considerati animali selvatici le specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà.
4. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata nel presente Regolamento, si applica a tutte le specie, tipologie e razze di animali da affezione, nonché a tutte le specie di animali, vertebrati ed invertebrati, a qualsiasi titolo siano esse detenute, anche in stato di libertà o di semilibertà.
5. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'articolo 826 del Codice civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Grottammare.

#### **Art.7 - Esclusioni.**

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle attività di studio e di sperimentazione inerenti anche la vivisezione autorizzate da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione di essi sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- d) alle attività di disinfezione e derattizzazione autorizzate;
- e) alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico e ad esso connesse.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di animali devono accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali di farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari e detentori di animali, in particolare, devono avere cura:
  - a) di rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b) di assicurare all'animale le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c) di consentire loro un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) di assicurare loro un'idonea riparazione e spazi adeguati alle loro dimensioni, in luoghi che non siano soggetti a ristagni di acqua o altrimenti nocivi per la loro salute;
  - e) di assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - f) di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - g) di garantire la tutela di terzi da aggressioni.

### **Art. 9 – Detenzione di animali - Atti vietati.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi atto di maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa o di eccessiva luminosità, di scarsa o di eccessiva aerazione.
3. E' vietato privare gli animali o far mancare loro acqua e/o il cibo necessari.
4. E' vietato sottoporre gli animali a temperature e rigori climatici tali da nuocere alla loro salute o da causare loro sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
5. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, atto a proteggere l'animale da correnti d'aria e/o dalla diretta esposizione ai raggi solari e/o dalle intemperie.
6. E' vietato tenere animali in ambienti che possano risultare nocivi per la loro salute.
7. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

8. E' vietato tenere animali in isolamento in cortili, rimesse, soffitte, cantine, scantinati.
9. E' vietato segregare animali in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
10. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e/o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
11. E' vietato tenere cani, gatti ed altri animali permanentemente in terrazze o in balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e/o di integrazione con il nucleo familiare.
12. E' vietato tenere cani, gatti ed altri animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
13. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbie, o per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, rettili ed anfibi.
14. E' vietato mantenere e/o stabulare animali in gabbie o con strumenti di contenzione che non permettano agli animali di assumere la posizione eretta, di sdraiarsi e di rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e di fine trattamento.
15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
16. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato per essi nocivo.
17. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli apposti contenitori dovranno consentire all'animale la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.
18. E' vietato trasportare e porre animali chiusi nel baule dell'autoveicolo, quando questo è separato dall'abitacolo e non è con lo stesso tutt'uno e collegato.
19. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli, rimorchi o in altro mezzo di contenzione, permanentemente e/o in condizioni climatiche estreme; è consentito lasciare animali nell'abitacolo di veicoli in sosta o in fermata solo per brevi periodi ed a condizione che tutti i finestrini di ambo i lati della vettura risultino aperti in misura sufficiente da consentire una corretta aerazione all'abitacolo; dal mese di aprile al mese di settembre compresi, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.
20. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
21. E' vietato l'uso per cani di collari a punte con aculei interni, elettrici e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire, ad esempio, l'abbaiare naturale. L'uso di collari elettrici o di altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, pertanto, l'impiego di tali strumenti configura maltrattamento, ai sensi e per gli effetti della legge 20 Luglio 2004 n° 189.
22. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto agli appositi albi, che ne attesti la necessità; il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale e dovrà essere esibito a richiesta degli organi accertatori.

23. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, o mediante l'uso di collari elettrici, a punte o ad ultrasuoni.

24. E' vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

25. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani e quello inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani di indole aggressiva ed a rischio di aggressività.

26. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salve le speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

27. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse, lotte e combattimenti tra animali.

28. E' vietato utilizzare animali in gare, spettacoli e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali.

29. E' fatto divieto di:

a) mutilare gli animali per fini estetici;

b) tagliare o modificare code e/o orecchie di cani ed animali domestici;

c) tagliare la prima falange del dito dei gatti;

d) praticare la onisectomia sugli animali;

e) operare la devocalizzazione sugli animali.

Il divieto relativo alla sottoposizione di cani, gatti ed animali ad interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli stessi non si estende agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

30. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali artificialmente.

31. E' vietato l'allevamento di animali, in particolare, di cani e gatti al fine di ottenerne pellicce.

32. E' vietato, su tutto il territorio comunale, per motivi di accattonaggio e nella pratica dello stesso, utilizzare animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione, sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti, o in evidente stato di maltrattamento. Gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di Vigilanza e ricoverati presso apposite strutture di accoglienza.

33. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo che per ragioni ed inconvenienti igienico sanitari accertati dalla Azienda sanitaria, è vietato impedire ai proprietari e detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione; i detentori di animali domestici dovranno comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico sanitari ed osservare le norme a tutela della quiete pubblica.

34. E' vietato separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo che per gravi motivi certificati da medico veterinario.

35. E' vietato catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento e porre in essere qualsiasi ulteriore azione che possa portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o nel rifugio ed ai loro genitori. Le pratiche di potatura e decespugliazione in luoghi ove risiedano abitualmente animali dovranno essere eseguite ponendo particolare attenzione alla presenza degli stessi al fine di evitare mutilazioni ed uccisioni di animali.

36. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, ferire, catturare, uccidere, allontanare e traslocare dal loro habitat naturale, comprese le zone umide, gli animali appartenenti alle specie di fauna selvatica ed autoctona, compresi anfibi, rettili, chiroterti e gli ulteriori esemplari di piccola fauna di cui all'articolo 54, comma 1 del presente regolamento. I divieti si estendono anche alle loro uova e larve. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, la protezione della fauna selvatica e dalle normative sanitarie.

37. E' vietata la sottoposizioni di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376 e ss.mm. ed ii.

#### **Art. 10 - Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, in luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ai quali possano accedere animali, esche, alimenti e materiali contenenti veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle operazioni mediante avviso scritto ben evidente nelle zone interessate dagli interventi.

2. I medici veterinari, privati o operanti presso la ASUR, segnaleranno al Servizio Tutela Ambientale del Comune ed all'Autorità giudiziaria competente tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, dando conto del tipo di veleno rilevato e della zona in cui l'avvelenamento si è verificato.

3. Il Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, potrà vietare con propria ordinanza alla popolazione l'accesso all'area interessata dall'avvelenamento per tutto il periodo ritenuto necessario a consentire l'eventuale bonifica del terreno e dei luoghi interessati dall'avvelenamento.

4. Nel caso di avvelenamento delle zone extraurbane e/o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare appositi atti di limitazione dell'attività venatoria.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali sul territorio comunale.**

1. E' assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, o correlata alle pratiche di ripopolamento di selvaggina da parte delle autorità competenti ed all'uopo preposte per legge.

#### **Art. 12 - Fuga, cattura di animali pericolosi.**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell'Ordine con il mezzo più celere.

2. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, verrà richiesto l'intervento dell'Asur territorialmente competente e di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

3. Quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si debba per l'effetto procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa, ove le esigenze di sicurezza lo permettano, consultando preventivamente il Servizio Tutela Ambientale - UDA del Comune.

4. Gli organi di vigilanza, ove il proprietario o detentore a qualsiasi ulteriore titolo di un animale pericoloso, che abbia dato prova di pericolosità per episodi violenti e/o ripetuti di aggressività verso persone o animali, non provveda, nonostante invito, a sottoporre lo stesso all'osservazione prescritta dall'articolo 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 8 febbraio 1954 n° 320), procedono al sequestro cautelare

dell'animale per il tempo necessario all'espletamento degli accertamenti necessari e fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

### **Art. 13 - Pet Therapy.**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

### **Art. 14 - Soppressione di animali da affezione.**

1. La soppressione degli animali da affezione, in particolare di cani e gatti, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954 n° 320 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
2. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.

### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, in vincita di giochi oppure in omaggio, in qualsiasi tipo di gioco o di pubblico intrattenimento, comprese le sagre, le mostre, le manifestazioni itineranti, i luna park, le lotterie, le fiere, i mercati.

2. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

### **Articolo 16 - Vendita ed esposizione di animali.**

1. L'esposizione e la vendita degli animali negli esercizi commerciali fissi e presso attività commerciali ambulanti ed anche occasionali, in possesso delle relative e regolari autorizzazioni previste dalle norme vigenti, deve avvenire nel rispetto delle stesse ed in condizioni da non ledere il benessere degli animali.

2. Gli animali in esposizione, siano essi detenuti all'interno o all'esterno, devono essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie.

3. Gli animali in esposizione, siano essi detenuti all'interno o all'esterno, non devono essere sottoposti a rigori climatici.

4. Gli animali in esposizione, siano essi detenuti all'interno o all'esterno, devono essere sempre protetti da sostanze ed influssi nocivi per la loro salute.

5. E' vietata l'esposizione esterna di animali lungo le strade interessate da traffico veicolare.

6. Agli animali dovranno essere assicurate le necessarie visite e cure, se ammalati, ed ogni volta che il loro stato di salute lo renda necessario.

7. Gli animali devono essere bene alimentati, secondo la specie, la razza, il sesso e lo stato fisiologico propri dell'animale, ed anche durante tutto il periodo dell'esposizione devono essere provvisti e riforniti regolarmente, a seconda della specie, di acqua pulita da bere e di cibo appropriato.

8. I cani, i gatti e gli altri animali da affezione devono avere costantemente a disposizione acqua pulita da bere.

9. Gli animali devono essere custoditi ed esposti in spazi igienicamente in ordine, in locali areati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

10. E' fatto divieto di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità per un lasso di tempo prolungato e comunque per più di cinque ore consecutive, ad esclusione dei volatili, per i quali, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, dovranno essere osservate anche quelle relative alla detenzione dei volatili di cui all'articolo 51 di questo Regolamento.

11. Devono essere evitate situazioni di sovraffollamento e di stress per gli animali.

12. Lo spazio destinato agli animali detenuti ed esposti deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari detenuti, e deve garantire ad ogni animale libertà di movimento, la possibilità di assumere la posizione eretta e di rigirarsi su se stesso.

13. Sono fatti salvi i divieti assoluti di esposizione previsti nel presente regolamento, nonché all'articolo 9 della Legge Regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 recante *Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici*, e gli ulteriori contenuti in diverse norme statali e regionali, a tutela degli animali esotici ed in via di estinzione.

14. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

15. Cani e gatti non possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo ad un'età inferiore ai 3 mesi.

### **Art. 17 - Utilizzo di animali in spettacoli ed intrattenimenti. Fiere, manifestazioni, mostre ed esposizioni di animali.**

1. Al fine di evitare agli animali stress inutili, forti e/o prolungati e/o sollecitazioni eccessive da parte del pubblico, nonché reazioni aggressive da parte degli stessi animali, su tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di spettacolo o di

intrattenimento pubblico o aperto al pubblico, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende altresì alle manifestazioni benefiche, senza scopo di lucro e comunque finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione, didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi.

3. Ulteriori deroghe al divieto di cui al comma 1 potranno essere ammesse solo su espresso assenso ed autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente, della vocazione etologica e naturale degli animali e purché sia garantito il benessere delle diverse specie di animali coinvolte.

4. L'attendamento di strutture circensi e simili è ammesso e consentito esclusivamente per le strutture che rispettino i criteri, i requisiti e le prescrizioni individuate dalla Commissione CITES, - di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n° 150 e successive modificazioni, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, - con sua delibera del 10 maggio 2000, "*Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti*", integrati il 19 aprile 2006 con prot. N° DPN/10/2006/11106 e successive modificazioni ed integrazioni- che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

6. A tal fine il rappresentante della struttura circense dovrà fornire agli Uffici comunali preposti al rilascio di permessi e nulla osta un'apposita dichiarazione attestante il rispetto da parte della struttura stessa dei criteri, requisiti e prescrizioni CITES, oltre che autocertificazione attestante il possesso dell'autorizzazione prefettizia, per il caso di detenzione di animali pericolosi di cui alla Legge n° 150/92 e del DM 19 aprile 1996 e ss.mm. ed ii. Non potranno essere concessi permessi in assenza delle predette dichiarazioni e di verifiche in loco da parte del competente servizio veterinario circa il rispetto dei suddetti criteri.

7. L'allestimento di manifestazioni, fiere, esposizioni e mostre di animali è soggetto a richiesta di parere igienico-sanitario, che viene rilasciato dall'Asur competente per territorio su conforme parere del Servizio Igiene e del competente Servizio veterinario, rispettivamente, con riferimento all'igiene ed al benessere degli animali ivi coinvolti.

#### **Art. 18 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali da affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Grottammare secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio nonché nei termini e con i limiti di cui al presente Regolamento.

2. L'animale deve essere accompagnato sui mezzi di trasporto pubblico dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo e comunque da persone in grado di controllarlo.

3. Sui mezzi di trasporto pubblico per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

4. E' fatto obbligo al proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, di aver cura che gli stessi non sporchino, che non rechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

5. I proprietari e detentori a qualsiasi ulteriore titolo dei suddetti animali sono tenuti a provvedere alla immediata pulizia del mezzo che fosse sporcato o imbrattato dal proprio animale.

6. Non sono ammessi sui mezzi di trasporto pubblico e non è consentito condurre animali appartenenti a specie selvatiche e gli animali anche da affezione di comprovata pericolosità.

7. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto mediante appositi trasportini.

#### **Art. 19 - Disturbo della quiete pubblica.**

1. Nel rispetto della quiete pubblica, nei centri e nelle zone abitate, nei luoghi e negli spazi frequentati e/o in cui sono presenti altre persone, i proprietari e detentori di cani e di altri animali sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare ed impedire che essi, con ululati, guaiti, abbaamenti, latrati, ed altre emissioni sonore ripetute, insistenti e continue, giornaliere o notturne, rechino disagio e disturbo alle persone.

2. Salvo che il fatto non costituisca il reato di cui all'articolo 659 del codice penale, al proprietario e al detentore del cane o dell'animale, responsabile dei suddetti ululati, guaiti, abbaamenti, latrati e/o altre emissioni sonore ripetute, insistenti e continue, è applicata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

#### **Art. 20 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 e delle norme vigenti di animali deceduti, è consentita l'inumazione di animali da compagnia di proprietà in terreni privati, previo consenso del titolare, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali sulla scorta di apposita certificazione medico-veterinaria.

2. Il Comune può individuare e destinare apposite aree e terreni a cimiteri per cani, gatti ed altri animali di affezione di uso pubblico.

#### **Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile.**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### **Titolo IV - CANI**

#### **Art. 22 - Denuncia di detenzione di cani - iscrizione anagrafe canina - tatuaggio/microchip - cani provenienti da altre Regioni.**

1. Chiunque posseda o detenga un cane è obbligato ad iscrivere l'animale presso il Servizio Veterinario della Azienda sanitaria territorialmente competente all'anagrafe canina e per la compilazione di apposita scheda segnaletica.

2. L'iscrizione all'anagrafe canina va effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dalla acquisizione del possesso del cane.
3. L'inosservanza dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe canina, integrando violazione dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10, comporterà in capo al responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la suddetta violazione dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e ss.mm. ed ii.
4. Entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, si deve provvedere affinché all'animale sia applicato un microchip, a cura del Servizio veterinario della ASUR ovvero di un medico veterinario convenzionato, ovvero ancora di veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali convenzionate con la ASUR, con le modalità di cui alla Legge regionale Marche n° 10 del 20 gennaio 1997 e regolamento regionale di applicazione.
5. Per i cuccioli di cane l'inserimento sottocutaneo del microchip deve avvenire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4 del Regolamento regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2 e ss.mm. ed ii., entro il terzo mese di vita dell'animale.
6. L'inserimento del tatuaggio/microchip deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il cane, su tutti gli esemplari di lupo (*canis lupus*) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. I cani provenienti da Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di tatuaggio/microchip sono soggetti alla sola iscrizione nell'anagrafe canina, considerando validi i contrassegni già apposti. I cani provenienti dall'estero o da Regioni nelle quali il suddetto servizio non è stato attivato, sono soggetti sia alla iscrizione che all'inserimento del microchip. Sono riconosciuti validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina i tatuaggi ENCI applicati ai cani.
8. I proprietari di cani provenienti dall'estero o da altre Regioni devono farne denuncia al Servizio veterinario dell'Asur competente per territorio entro 10 giorni dall'introduzione dell'animale nel territorio comunale e comunque regionale.
9. L'inosservanza degli obblighi di iscrizione, registrazione e denuncia di cani provenienti dall'estero e da altre Regioni, integrando violazione dell'articolo 13 della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10, comporterà in capo al responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista all'articolo 21 comma 1, lettera a) della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e ss.mm. ed ii, per la corrispondente violazione commessa.
10. L'inserimento del microchip o tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale per la prestazione erogata ed è a carico dei privati possessori o detentori.
11. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed all'inserimento del microchip non si applicano ai cani appartenenti alle Forze di Polizia, sempre che ne sia possibile l'identificazione, ed a quelli che soggiornano nel territorio comunale e comunque in quello regionale per un periodo massimo di 4 mesi al seguito del proprietario o detentore, a scopo di lavoro, addestramento o turismo.

### **Art. 23 - Rinuncia alla proprietà ed alla detenzione di animali da affezione.**

1. Nel caso in cui il proprietario o il detentore di un animale da affezione intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dello stesso per comprovata impossibilità di mantenimento, questi deve darne immediata comunicazione al Sindaco, per il tramite del Servizio Tutela Ambientale - Uda del Comune, che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale di affezione alle apposite strutture di ricovero esistenti.

2. Il mantenimento dell'animale, fino ad avvenuto affido ed adozione, salvi i casi di comprovata indigenza accertati dai Servizi Sociali del Comune, sarà a carico del rinunciatario.

3. La rinuncia alla proprietà di cucciolate è condizionata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 comma 3 del presente Regolamento, alla sterilizzazione della fattrice.

#### **Art. 22- Segnalazione di scomparsa, morte e trasferimento**

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria competente per territorio:

a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più celere cui dovrà seguire entro tre giorni comunicazione scritta;

b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario.

3. L'inosservanza degli obblighi contenuti nei precedenti comma integra violazione dell'articolo 9 della legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e comporta a carico dei responsabili l'applicazione della sanzione ivi prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e ss.mm. ed ii, per la corrispondente infrazione commessa.

#### **Art. 25 - Cani vaganti - cattura - rinvenimento ed affido.**

1. I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o la persona responsabile, sono catturati con metodi indolori e tali da non recare danno alcuno all'animale, da parte di personale incaricato dell'ASUR competente per territorio, reperibile 24 ore su 24.

2. Chiunque rinvenga cani feriti ne farà comunicazione al Servizio Veterinario dell'Asur competente per territorio.

3. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati comunicherà il fatto alla Polizia Municipale.

4. Gli agenti interverranno mediante apposito lettore nella propria disponibilità per la identificazione del cane che fosse munito di microchip, al fine della individuazione del relativo proprietario e provvederanno a contattare il Servizio Veterinario dell'Asur locale per la cattura dell'animale.

5. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 672 del codice penale, nonché dal presente Regolamento in punto di responsabilità e sanzioni in capo ai responsabili, in particolare, per l'omessa custodia del cane e per la mancata segnalazione di scomparsa dell'animale.

6. Il cittadino, in caso di necessità, potrà mettere in sicurezza l'animale rinvenuto, dandogli temporaneo alloggio e custodia per evitare situazioni di pericolo per lo stesso e per il tempo strettamente necessario all'arrivo delle autorità preposte ed al suo trasferimento presso strutture di ricovero convenzionate. Il cittadino non acquisisce per l'effetto diritti di proprietà sull'animale rinvenuto e messo in sicurezza, salva la facoltà di rappresentarne la volontà e la disponibilità, facendone richiesta al Sindaco, per il tramite del Servizio Tutela ambientale - UDA del Comune.

7. Gli animali catturati sono trasferiti presso il canile sanitario per un periodo di osservazione sanitaria della durata massima di 15 giorni, per la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip e per l'avviso all'eventuale proprietario.

8. Durante il periodo di osservazione i cani privi di identificazione vengono iscritti all'anagrafe canina e viene loro inserito il microchip, essi sono inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici necessitati.
9. Alla fine del periodo di osservazione gli animali catturati, salvo specifiche e motivate patologie in atto, una volta eseguite le pratiche richieste e necessarie (iscrizione anagrafe canina, inserimento del microchip, eventuali trattamenti profilattici necessitati) sono trasferiti nei rifugi convenzionati per il ricovero.
10. I cani catturati, privi di tatuaggio/microchip e reclamati per la restituzione, previa apposizione del microchip ed iscrizione all'anagrafe canina e sottoposizione ad eventuali trattamenti veterinari necessari, sono restituiti ai loro proprietari o detentori, i quali, all'atto del ritiro dell'animale, devono provvedere alla preventiva refusione delle spese per il ricovero e la cattura di detti animali, nonché per i trattamenti e le pratiche sanitarie erogate, ferma restando la responsabilità per le violazioni commesse e configurabili (omessa iscrizione all'anagrafe canina, omessa custodia, omessa segnalazione di scomparsa del cane ecc.).
11. Qualora si tratti di animali regolarmente tatuati ovvero provvisti di microchip, i cani sono restituiti al proprietario o al detentore previamente individuato, il quale deve provvedere al ritiro dell'animale e, contestualmente, alla refusione agli uffici competenti delle spese per il ricovero e la cattura di detti animali, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari erogati, salva in ogni caso la responsabilità per le violazioni commesse e configurabili.
12. Il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà dell'animale da affezione, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10, equivalgono ad abbandono dell'animale stesso, pertanto, salve le eventuali responsabilità penali configurabili, al proprietario dell'animale sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge Regione Marche 20 gennaio 1997 n° 10 per la corrispondente violazione commessa.
13. La rinuncia alla proprietà o alla detenzione e il mancato ritiro dell'animale non esonerano i proprietari o detentori degli stessi dal rimborsare e rifondere al Comune le spese di mantenimento dallo stesso sostenute, salvo i casi di situazione di disagio socio-economico accertati dai Servizi Sociali del Comune.
14. Il Servizio veterinario della Asur competente per territorio ed il Comune potranno avvalersi della collaborazione delle associazioni protezioniste regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato ed operanti sul territorio comunale per trovare la migliore soluzione possibile per la collocazione ed il benessere dell'animale, facendo a queste segnalazione degli animali abbandonati, privi di proprietario e catturati.
15. Gli animali risultati privi di proprietario, gli animali inoltre abbandonati ovvero non reclamati nel termine di cui al comma 12 del presente articolo, potranno essere affidati ai privati, che ne abbiano fatto richiesta e che diano garanzia di buon trattamento, o ad associazioni protezioniste, previo trattamento sanitario profilattico.
16. Non possono considerarsi soggetti che diano garanzia di buon trattamento degli animali coloro che abbiano riportato condanne o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti tra animali e/o uccisione di animali; l'assenza di tale condizione andrà dichiarata dal richiedente l'affidamento anche temporaneo dell'animale e sarà riportata nei moduli di adozione.
17. Nel caso di indisponibilità di posti presso canili e/o rifugi convenzionati per il ricovero, i cani vaganti saranno comunque catturati e, laddove sprovvisti di contrassegni (tatuaggio-microchip), ove non diversamente collocabili, una volta adempiuti gli obblighi di legge (iscrizione, inserimento microchip, eventuali trattamenti veterinari necessari) ed esperiti i possibili tentativi di affido, previa sterilizzazione chirurgica e dopo la degenza post-operatoria, potranno essere rimessi in libertà.

## **Art. 26 - Modalità di detenzione di cani.**

1. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani detenuti all'aperto devono assicurare all'animale la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie.
2. I cani detenuti all'aperto devono disporre di una cuccia adeguata alle loro dimensioni, ben coibentata ed impermeabilizzata, che abbia anche le seguenti caratteristiche:
  - a) una larghezza tale da consentire all'animale di potersi muovere e girarsi al suo interno;
  - b) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - c) chiusa sui tre lati;
  - d) provvista di copertura (tetto) impermeabile;
  - e) rialzata da terra.
3. La cuccia non deve essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua o in ambienti che possano risultare comunque nocivi per la salute dell'animale.
4. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
5. La cuccia e le pertinenze a cui gli animali hanno libero accesso, devono essere mantenute in buone condizioni igieniche e vanno ripulite dalle deiezioni e da altre lordure con cadenza almeno giornaliera ed ogni qualvolta sia necessario per garantire la buona condizione igienica dei luoghi stessi e dell'animale.
6. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati devono avere a disposizione e necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. Per la determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli in fase di allattamento.
7. Le aree private in cui i cani sono detenuti e soggiornano liberi devono essere adeguatamente e completamente delimitate e recintate.
8. I recinti in cui i cani sono detenuti devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) devono essere realizzati con rete metallica, con cancellata o con altro idoneo sistema di protezione, tale da non consentire la fuga dell'animale, lo scavalco, la fuoriuscita del muso, né il contatto, anche accidentale, con pedoni e bambini in transito sulla pubblica via;
  - b) devono avere un'altezza adeguata e superiore alla lunghezza del cane nella sua interezza;
  - c) la trama della rete o della struttura del recinto deve stretta e tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo, di quelle dei bambini;
  - d) i cancelli di ingresso al recinto devono essere muniti di apposito sistema di chiusura idoneo ad evitare l'uscita e la fuga del cane.
9. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino o in pertinenze di abitazioni e di edifici confinanti o adiacenti a vie, spazi, aree, luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque accessibili al pubblico, è fatto obbligo al proprietario e al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà ed in prossimità dell'ingresso.
10. Il pasto va fornito ai cani quotidianamente ed in apposite ciotole e deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
11. I cani devono avere costantemente a disposizione acqua pulita da bere.
12. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a visita e cure da parte dei medici veterinari.

## **Art. 27 - Attività motoria.**

1. Chi detiene un cane custodito in casa, in appartamento, in box o recinto, anche con spazio all'aperto, deve assicurare all'animale ogni giorno regolari uscite ed una adeguata attività motoria.
2. Tale obbligo non sussiste per i cani custoditi in recinti le cui superfici siano di almeno otto volte superiori a quella minima richiesta dal precedente articolo.

#### **Art. 28 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati alla catena.
2. Qualora se ne renda assolutamente necessario, in particolare, per motivate ragioni di sicurezza, occorre che ai cani sia garantito e consentito di muoversi agevolmente al fine di raggiungere facilmente il recipiente dell'acqua e del cibo, il loro ricovero e le zone d'ombra esterne ad esso, per trovare riparo dal sole e dalle intemperie e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza, rialzata da terra di 2 metri.
3. Il collare deve evitare dolori e/o strozzature al cane.
4. I proprietari e detentori di cani detenuti alla catena, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi, dovranno pur sempre adottare misure idonee di delimitazione dell'area in cui gli stessi sono detenuti e di protezione, perché al cane non sia consentito di raggiungere in autonomia luoghi ed aree pubbliche o aperte al pubblico e di venire in contatto liberamente con persone e bambini in transito in detti luoghi.

#### **Art. 29 - Conduzione dei cani in aree e luoghi pubblici.**

1. I cani di qualsiasi razza, età e dimensione, circolanti nelle vie, aree pubbliche ed in tutti gli altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico devono essere costantemente vigilati e accompagnati da una persona capace di governarli, la cui corporatura sia proporzionata e commisurata alla mole dell'animale.
2. E' vietato lasciare cani incustoditi e/o senza vigilanza nelle aree pubbliche ed in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico del territorio comunale. Salvo quanto previsto all'articolo 672 del codice penale, al proprietario o al detentore del cane trovato a vagare incustodito e/o senza vigilanza in aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico è applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.
3. I proprietari, detentori a qualsiasi ulteriore titolo e gli accompagnatori anche temporanei di cani circolanti nelle vie, aree, spazi e luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico devono condurre il cane con il guinzaglio o con la museruola.
4. I proprietari, detentori a qualsiasi altro titolo e gli accompagnatori anche temporanei di cani di indole aggressiva, circolanti nelle vie, aree, spazi e luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico devono condurre costantemente l'animale con entrambi i dispositivi: il guinzaglio e la museruola.
5. Nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, compresi anche gli accompagnatori temporanei, devono condurli sia con il guinzaglio che con la museruola.
6. Nelle aree appositamente attrezzate per cani, questi possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la costante vigilanza e responsabilità del proprietario o di idoneo detentore; i cani di indole aggressiva vanno tenuti con il guinzaglio e con la museruola.
7. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
  - a) entro i limiti dei luoghi privati, purché detti luoghi non siano aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita del cane sul luogo pubblico;

b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, nei limiti in cui sono utilizzati per tale scopo;

c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate e di Polizia, per il servizio stesso;

d) quando sono utilizzati per programmi di pet-therapy.

8. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che deve essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani vanno condotti al guinzaglio e sotto la responsabilità e la costante custodia del proprietario e del detentore che deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni o pericoli per terzi, cose ed animali.

9. Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

10. E' in ogni caso vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo la incolumità delle persone e degli altri animali.

11. Gli Agenti di Vigilanza dispongono l'immediato allontanamento dell'animale che rappresenti pericolo per la pubblica incolumità.

12. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento sono considerati cani di indole aggressiva, i cani aventi spiccate attitudini aggressive, di riconosciuta o di comprovata pericolosità e/o aggressività, i cani rientranti nelle razze ed incroci di razze a rischio di aggressività meglio individuate nell'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e nei successivi provvedimenti di modifica, aggiornamento, sostituzione della medesima disposizione normativa richiamata, individuati dall'organo statale competente o delegato.

### **Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici (bar-ristoranti).**

1. I cani provvisti di guinzaglio e di museruola, accompagnati dal proprietario o da altro idoneo detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal presente Regolamento, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Grottammare, salvo quelli per cui è previsto un divieto espresso dalle norme esistenti in materia.

2. E' vietato l'ingresso degli animali nei locali appositamente destinati alla produzione, preparazione ed al confezionamento di generi alimentari.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono cani negli esercizi pubblici, devono avere cura che gli stessi non sporchino e che non rechino disturbo o danno alcuno a cose e/o a persone e devono provvedere immediatamente alla necessaria pulizia dei luoghi che fossero ciò nonostante imbrattati o sporcati dall'animale.

4. Gli animali sono condotti sotto la responsabilità e la costante custodia del proprietario e del detentore che adotterà tutti gli accorgimenti all'uopo necessari.

5. Viene concessa la facoltà di non ammettere animali al proprio interno a quegli esercizi che provvedono a segnalare il divieto di accesso, mediante apposizione di segnaletica in luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio e che predispongono appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, come la installazione all'esterno di apposite placche che consentano la sistemazione temporanea dei cani.

6. Nonostante l'esercizio della facoltà di cui al comma 5 del presente articolo, non può essere precluso l'ingresso all'interno degli esercizi pubblici ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti ed a quelli in dotazione delle forze armate, di polizia e della protezione civile, nel rispetto dei limiti di cui al superiore comma 2 e di quelli ulteriormente previsti dalle norme vigenti.

### **Art. 31 - Accesso ad aree pubbliche.**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro idoneo detentore a qualsiasi titolo, nel rispetto delle prescrizioni circa le modalità di conduzione e custodia di detti animali in luoghi pubblici ed aperti al pubblico di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico del territorio comunale, compresi parchi e giardini, salvo quanto previsto nei successivi comma.
2. E' vietata l'introduzione di cani e di altri animali domestici, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico destinate e attrezzate per particolari scopi (sport, gioco, attività ricreative).
3. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani e di altri animali domestici nelle aree e negli spazi anche verdi destinati ed attrezzati per il gioco dei bambini, anche se lo spazio all'uopo attrezzato non risulti appositamente recintato.
4. E' vietato introdurre cani ed altri animali domestici nelle zone a riserva integrale delle zone umide e delle riserve naturali del territorio comunale.
5. I suddetti divieti di accesso valgono anche se il cane è tenuto al guinzaglio ed è provvisto di museruola e sono di massima evidenziati da apposita segnaletica.
6. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, resta salva la disciplina di fruizione delle spiagge di cui al vigente *Regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative*, che prevede limiti e divieti all'ingresso degli animali durante la stagione balneare e per le cui violazioni sono applicate le relative sanzioni.

#### **Art. 32 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi, aree verdi e spiagge soggette ad uso pubblico, per concedere momenti di svago e sfogo per l'animale, il Comune individua, segnala mediante appositi cartelli e delimita gli spazi destinati alla sgambatura dei cani, dotabili di fontane per l'abbeveraggio e di attrezzature per il gioco degli animali, per la raccolta ed il conferimento delle deiezioni e di eventuali ulteriori delimitazioni interne per consentire il pacifico stazionamento dei cani ed evitare l'aggressione tra più individui.
2. Negli spazi a loro destinati ed all'uopo opportunamente segnalati e delimitati i cani possono accedere, nonché possono muoversi, correre e giocare liberamente sempre tuttavia sotto la responsabilità e la costante custodia e controllo degli accompagnatori.
3. Negli spazi destinati ai cani i detentori, proprietari ed accompagnatori anche temporanei dei cani sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni, obblighi e divieti di cui articolo 33 del presente Regolamento e sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni sulle modalità di conduzione degli animali di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, in particolare, dei suoi commi 1, 2, 6 e 10.

#### **Art. 33 - Raccolta di deiezioni.**

1. I proprietari di cani e di altri animali e le persone anche momentaneamente incaricate della loro detenzione o custodia devono evitare che gli animali sporchino con deiezioni e liquami organici le aree pedonali, le strade, i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi verdi, gli spazi pubblici, aperti al pubblico e quelli in uso ai cittadini, per preservare lo stato di igiene e di decoro dei luoghi stessi.
2. A tal fine i proprietari, i detentori, gli accompagnatori e le persone anche momentaneamente incaricate della custodia di cani hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla totale asportazione e raccolta degli escrementi prodotti dagli animali e di provvedere altresì alla completa ed immediata pulizia dei luoghi che fossero eventualmente sporcati dalle deiezioni animali.

3. Gli obblighi di raccolta e di pulizia cui al precedente comma sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico comunque denominata dell'intero territorio comunale, comprese le vie, le piazze, i giardini, i parchi, le aree pedonali, le pertinenze di edifici pubblici, le strade e le loro pertinenze, i marciapiedi, gli scolatoi a margine degli stessi marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi verdi, gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, aperte al pubblico e/o in uso ai cittadini.

4. I proprietari, detentori e gli accompagnatori anche momentanei dei cani, che si trovano in aree, spazi, luoghi pubblici o di uso pubblico, devono essere muniti ed avere immediatamente disponibili al proprio seguito sacchetti di plastica, con o senza paletta, o altra attrezzatura, possibilmente di materiale plastico impermeabile, destinata all'igienica raccolta, asportazione ed al conferimento delle deiezioni animali negli appositi contenitori di rifiuti, da esibire per qualsiasi controllo degli incaricati alla vigilanza.

5. Là dove disponibili si potrà fare uso dei sacchetti e dei contenitori appositamente installati dal Comune, ciò tuttavia non dispensa l'accompagnatore dell'animale dall'obbligo di essere in possesso dell'attrezzatura indicata nel precedente comma.

6. Gli obblighi ed i divieti contenuti nel presente articolo vanno osservati dai proprietari, detentori e dagli accompagnatori anche temporanei di cani anche nelle aree attrezzate per cani ed in tutte le altre aree e spazi destinati alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.

7. Sono esentati dal rispetto degli obblighi di cui al presente articolo i soggetti ipovedenti, non vedenti, accompagnati da cani guida, nonché i soggetti con palese e grave limitazione fisica e motoria, determinata da anzianità o da evidenti malformazioni ed handicap.

#### **Art. 34 – Canili.**

1. I canili presenti nel territorio comunale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali.

2. I canili presenti nel territorio comunale, in particolare, devono essere dotati di box individuali o collettivi e devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 3 Legge Regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e successive modificazioni:

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;

b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsiatori;

c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;

f) servizi igienici;

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;

i) idonea recinzione di tutta la struttura.

3. I canili presenti nel territorio comunale devono possedere inoltre i requisiti prescritti dall'articolo 3 del Regolamento Regionale Marche n° 2 del 13 novembre 2001 (BUR Marche 22 novembre 2001 n° 134) modificato con Regolamento regionale 20 dicembre 2002 n° 5 (BUR Marche 2 gennaio 2003 n° 1) e successive modificazioni ed integrazioni:

a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;

b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

- 1) da una parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse;
  - 2) da una parte scoperta con una superficie minima per capo di almeno 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo;
  - 3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;
  - c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
  - d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;
  - e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;
  - f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata.
  - g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.
4. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

### **Art. 35 - Rifugi.**

1. Sono rifugi, le strutture adibite alla custodia ed al mantenimento di animali da affezione.
2. I rifugi presenti nel Comune di Grottammare devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme statali e regionali.
3. I rifugi, in particolare, ai sensi dell'articolo 4 Legge Regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 devono possedere:
  - a) una superficie per la collocazione del box individuali o collettivi con annesse cucce destinati ad ospitare gli animali;
  - b) un reparto di isolamento;
  - c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
  - d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
  - e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
  - f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
  - g) idonea recinzione di tutta la struttura.
- e) un servizio di pronto soccorso.
4. I rifugi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 4 della Legge Regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 devono possedere i seguenti ulteriori requisiti previsti dal Regolamento Regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2 (BUR Marche 22 novembre 2001 n° 134) e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;
  - b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:
    - 1) da una parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse;
    - 2) da una parte scoperta con una superficie minima per capo di almeno 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo;
    - 3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;
    - c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
    - d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;
    - e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura

quotidiana degli animali;

f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lett. b);

g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.

5. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.

6. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

7. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti devono comunque risultare preventivamente registrati presso l'anagrafe canina ed il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino:

a) la data di introduzione dell'animale ed il canile di provenienza;

b) lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio ed eventuali interventi veterinari subiti;

c) la data della cessione e le generalità del destinatario.

8. Nei rifugi è consentita la custodia a pagamento degli animali da affezione di proprietà ed è garantito il pronto soccorso.

### **Art. 36 - Norme comuni a canili e rifugi.**

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e del regolamento di attuazione, il Regolamento Regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2 (BUR Marche 22 novembre 2001 n° 134) e successive modificazioni ed integrazioni i canili ed i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e sottoposti alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio, da espletarsi mediante sopralluoghi.

2. I ricoveri ed i rifugi pubblici e privati devono garantire un orario di apertura al pubblico in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione e da assicurare la trasparenza del buon trattamento degli animali ivi ospitati.

3. Nei canili e nei rifugi il pasto, va fornito quotidianamente in apposite ciotole, e deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale ed ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

4. I cani introdotti nei canili e nei rifugi devono risultare preventivamente registrati e identificati mediante tatuaggio/microchip.

5. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani di proprietà avviene in reparti appositi e separati.

6. I titolari dei canili e rifugi sono tenuti a segnalare, preventivamente, al servizio veterinario territorialmente competente i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la detenzione degli animali.

7. Il responsabile della struttura dovrà inoltre provvedere alla compilazione di apposita scheda al momento dell'adozione e dell'affidamento dell'animale, recante, in particolare, i dati dell'affidatario, nonché i dati dell'animale affidato e le ulteriori informazioni prescritte dalle norme vigenti e devono dare comunicazione dell'avvenuto affidamento all'Azienda sanitaria di residenza del nuovo proprietario per l'aggiornamento della scheda segnaletica relativa all'anagrafe canina.

8. Nei canili e nei rifugi il responsabile della custodia degli animali deve tenere inoltre aggiornato un apposito registro di carico e scarico, numerato e firmato in ogni foglio dall'incaricato del servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio, nel quale vanno annotate:

- a) lo stato segnaletico dell'animale;
- b) la data di introduzione dell'animale nel canile o rifugio;
- c) la data di nascita dell'animale o la provenienza;
- d) gli interventi veterinari;
- e) il numero del microchip o il tatuaggio dell'animale;
- f) la data della cessione dell'animale e le generalità del destinatario.

9. I responsabili delle strutture che gestiscono in convenzione i rifugi devono redigere una relazione semestrale da inviare al Comune-Servizio Tutela Ambientale-UDA e al servizio veterinario della ASUR competente per territorio per documentare l'attività svolta e devono rendere disponibili i dati del registro di carico e di scarico.

10. Gli incaricati del Comune e della ASUR, nonché gli altri organismi deputati alla vigilanza e controllo, di cui all'art. 19 della LR n° 10 del 20 gennaio 1997 con le modalità ivi previste, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2 e successive modificazioni, hanno libero accesso nei canili, nei rifugi, nei gattili e negli allevamenti ed in ogni altra struttura di vendita, sia pubblici che privati.

### **Art. 37 - Sterilizzazioni.**

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.

2. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:

- a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;
- b) al servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale.

3. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche, o ad associazioni protezioniste e di volontariato riconosciute che provvederanno ad affidarle a strutture pubbliche, a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e dell'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti.

### **Art. 38 - Cane libero accudito.**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001 n° 5, il Comune di Grottammare potrà promuovere la figura del "cane libero accudito".

2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani e che vorrebbero far riconoscere il cane come "libero accudito", propongono al Sindaco del Comune il riconoscimento dei cani dei quali intendono assumere l'onere della gestione al fine di garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento.

3. Le domande pervenute saranno vagliate dal Servizio Tutela Ambientale - UDA del Comune, sentito il parere tecnico del Servizio Veterinario dell'ASUR, per verificare la fattibilità del riconoscimento, in relazione alla possibilità di garantire all'animale, in particolare, il necessario sostentamento, le opportune cure e i necessari trattamenti sanitari.

4. Il cane libero accudito, in caso di riconoscimento, dovrà essere comunque sterilizzato e vaccinato, iscritto all'anagrafe canina, munito di microchip, assicurato per la responsabilità civile contro terzi e dovrà essere munito di targhetta riportante la scritta "cane libero accudito" e recapito telefonico di chi ne ha assunto la gestione.

5. Non potranno essere riconosciuti come "cane libero accudito" gli animali di indole aggressiva, mordaci o di comprovata pericolosità.

## **Titolo V – GATTI**

### **Art. 39 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "*gatto libero*" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti, che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "*habitat di colonia felina*" si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Art. 40 - Tutela dei gatti liberi.**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio di Grottammare sono tutelati dal Comune, che per i casi di maltrattamento o di uccisione provvederà a sporgere denuncia alle autorità competenti ai sensi delle norme vigenti.

### **Art. 41 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Grottammare.
2. Il Comune segnalerà la presenza delle colonie feline mediante opportuna cartellonistica nelle zone dove vivono le stesse con indicazione degli articoli di legge e le prescrizioni che le tutelano.
3. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda sanitaria competente per territorio, in collaborazione con le Associazioni protezioniste riconosciute, le guardie zoofile, l'Amministrazione comunale ed i singoli cittadini. Tale censimento viene regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
4. Le colonie di gatti liberi possono essere spostate dai luoghi in cui essi abitualmente dimorano esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e/o per comprovate e prevalenti motivazioni di interesse pubblico. I trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario della ASUR competente per territorio, con le gattare ed i gattari e, ove necessario, avvalendosi anche dell'ausilio delle associazioni protezioniste riconosciute ed operanti sul territorio comunale.
5. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Sindaco del Comune, per il tramite del Servizio Tutela Ambientale - UDA del Comune, e all'ASUR competente per territorio che adottano, per quanto di rispettiva competenza, gli accertamenti e i necessari provvedimenti ed interventi.
6. La gestione delle colonie di gatti può essere affidata ad associazioni o gruppi o a singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche vigenti e del presente Regolamento.

### **Art. 42 - Compiti dell'ASUR.**

1. L'ASUR provvede, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici, al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati.
2. L'ASUR provvede altresì in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi ed in seguito, previa identificazione dell'animale a mezzo di tatuaggio apposto al padiglione auricolare destro, provvede a rimettere gli stessi all'interno della colonia di provenienza, secondo programmi e modalità concordati con il Servizio Tutela Ambientale - UDA del Comune e con le associazioni o gruppi di protezione animale riconosciuti.
3. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata, dalla ASUR territoriale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, con i gattari e le gattare ovvero con personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 43 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari e delle gattare.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari e gattare, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina ne potrà fare richiesta al Servizio Tutela ambientale - UDA del Comune.
3. Sentito il parere del Servizio veterinario della Azienda sanitaria territorialmente competente, tenuto conto del numero delle colonie già affidate, delle conoscenze in materia di cura dei gatti già possedute dall'istante, ove ritenga di poter accogliere la domanda, il Comune provvederà a rilasciare un'apposita attestazione di riconoscimento indicante la qualifica di "gattaro" o di "gattara", indicherà altresì i diritti ed i doveri del gattaro ed individuerà la colonia o le colonie assegnate in affidamento.
4. L'attestazione verrà revocata qualora il comportamento del gattaro o della gattara risulti in contrasto con la normativa vigente, nonché con le disposizioni impartite dal Comune o dal Servizio veterinario della Asur territorialmente competente.
5. Al gattaro ed alla gattara è consentito l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat, pubblico e ad uso pubblico, del territorio comunale nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

#### **Art. 44 - Alimentazione dei gatti e di altri animali.**

1. I gattari e le gattare potranno rivolgersi, previo nulla osta del Comune, anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di cibo idoneo da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Chiunque, compresi i gattari e le gattare, provveda ad alimentare i propri gatti o altri animali, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, ed è per tali effetti obbligato a:
  - a) evitare la dispersione di alimenti;
  - b) non sporcare il suolo pubblico, ad uso pubblico ed in uso ai cittadini;
  - c) non lasciare direttamente il cibo sul suolo;
  - d) provvedere all'immediata e completa pulizia dei luoghi dopo ogni pasto degli animali.

#### **Art. 45 - Cantieri.**

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi ricadano in zone ed aree interessate dalla

presenza di gatti liberi o di colonie feline, deve provvedere a proprie cura e spese, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, compatibilmente con le condizioni e lo stato dei luoghi interessati dai lavori ovvero della natura dei lavori da eseguire, a dare ai gatti un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente.

2. Tale collocazione di norma, ove possibile, dovrà essere individuata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi indicati.

3. Ai gattari ed alle gattare che hanno in cura la colonia dovrà essere consentita, con le opportune modalità, la possibilità di continuare ad alimentare ed accudire i felini presenti nel cantiere.

4. Salve le norme igienico-sanitarie vigenti, al termine dei lavori, i felini, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reinseriti nei siti di origine, ovvero in luoghi compatibili e possibilmente adiacenti a quelli di provenienza.

5. Il Servizio Tutela ambientale - UDA del Comune, i gattari e le gattare collaboreranno per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

#### **Art. 46 – Gattili.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2, le strutture destinate all'accoglienza di gatti, in particolare, al ricovero ed alla cura temporanea dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati, devono prevedere ampie sezioni per l'accoglienza la cura momentanea di cuccioli di gatto e dei gatti ammalati e sterilizzati. Altre sezioni, la cui ampiezza deve tener conto del benessere animale, vanno riservate a quei soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici.

2. Si applicano ai gattili, in quanto compatibili, le norme di disciplina dei canili e dei rifugi per cani.

#### **Art. 47 - Rinvio alle norme di disciplina dei cani.**

1. Si applicano ai felini, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento sotto il TITOLO II - CANI, specialmente, l'articolo 23 (Rinuncia alla proprietà ed alla detenzione di animali da affezione), l'articolo 25, comma 12, comma 13, 14, 15 e comma 16 (Cani vaganti - cattura - rinvenimento ed affido), l'articolo 26, commi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 (Modalità di detenzione di cani), l'articolo 37 (Sterilizzazioni), e le relative e corrispondenti sanzioni.

### **Titolo VI - EQUINI**

#### **Art. 48 - Mantenimento e detenzione di equini domestici.**

1. Ogni equino detenuto deve disporre di uno spazio adeguato alle dimensioni, alle esigenze della razza, dell'età e del sesso proprie dell'animale, nonché di sistemi di gestione e di cura adeguati.

2. Le recinzioni esterne in cui l'equino è custodito devono essere costruite in materiale idoneo a ridurre al massimo la possibilità di traumi (es: staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica).

3. Ove l'equino sia mantenuto all'aperto, esso deve disporre di un capanno idoneo a ripararlo da agenti atmosferici e dai rigori del clima, che sia coperto sul tetto e chiuso su tre lati.
4. I box dovranno essere di misura idonea alle dimensioni dell'equide, con superficie consigliata di almeno tre metri per tre metri aumentabile in base alla razza ed alla dimensione, apribili in parte verso l'esterno per garantire all'animale un idoneo ricambio di aria ed apporto di luce.
5. La lettiera deve essere in materiale idoneo ad evitare l'insorgenza di patologie o problemi per l'animale.
6. Gli equini devono avere sempre a disposizione acqua pulita da bere e devono essere alimentati in maniera adeguata alla razza, all'età, al sesso.
7. Gli equini devono essere sottoposti a regolari controlli veterinari secondo le norme vigenti ed alle opportune e necessarie cure.
8. E' fatto divieto di tenere gli equini legati sempre in posta.
9. E' fatto divieto di montare o sottoporre a fatiche cavalli anziani, malati, feriti e di sottoporre gli equini a sforzi o a pesi eccessivi o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

#### **Art. 49 - Abilitazione del cavallo.**

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario della Asur competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione equina e presso la quale il titolare della licenza è tenuto a provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza del titolo stesso.
3. E' disposta la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

#### **Art. 50 - Limitazioni all'uso del cavallo.**

1. I conducenti di cavalli e di altri equidi che svolgono attività di trazione di vetture per il trasporto pubblico o comunque destinate al trasporto di persone hanno l'obbligo di:
  - a) non far lavorare l'animale in condizioni climatiche estreme di caldo o di freddo o comunque nocive per la loro salute;
  - b) non far lavorare l'animale per periodi di tempo eccessivi, prolungati, incompatibili con le proprie caratteristiche etologiche e comunque superiori alle sei ore giornaliere;
  - c) di garantire all'animale delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro;
  - d) in estate, di far percorrere all'animale tragitti all'ombra e di non farlo lavorare tra le 12:00 e le 16:00.
2. I conducenti devono provvedere ad abbeverare gli equini regolarmente.
3. E' vietato far trasportare all'equino un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata o per un peso superiore a quello legale, che dovrà risultare appositamente indicato sul retro della carrozza.
4. I conducenti di equini devono avere cura che i propri animali non sporchino con escrementi il suolo pubblico ed hanno l'obbligo di provvedere alla immediata e completa pulizia dei luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in uso ai cittadini che fossero ciò nonostante sporcati dall'animale.

## **Titolo VII – VOLATILI**

### **Art. 51 - Detenzione dell'avifauna.**

1. Fermi restando i divieti di cui alle disposizioni generali del presente Regolamento, in particolare, quelli previsti all'articolo 9 dello stesso, e salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti, è fatto divieto ai proprietari e detentori di volatili di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione i volatili, comprese le specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne di volatili, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale;
- c) amputare le ali o altri arti di volatili, salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale;
- d) mantenere i volatili legati permanentemente al trespolo.

Il presente comma non si applica agli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

2. E' fatto obbligo ai proprietari e detentori a qualsiasi altro titolo di volatili detenuti in gabbia, di:

- a) non esporre le gabbie a condizioni climatiche sfavorevoli;
- b) di provvedere affinché i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia siano sempre riforniti;
- c) di pulire le gabbie con regolarità ed ogni qualvolta sia necessario per ripristinare e garantire buone condizioni igieniche dello spazio occupato dai volatili.

3. Per quanto possibile, le specie sociali di volatili, dovranno essere tenuti in coppia.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, inoltre, le gabbie che li detengono devono essere per dimensioni adeguate a quelle del volatile e sufficientemente ampie per consentirne il movimento, l'apertura alare e le funzioni motorie connesse alle proprie caratteristiche etologiche.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie dei volatili, le gabbie in cui essi sono custoditi devono avere le seguenti dimensioni minime:

- a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere cinque volte ed un lato tre volte più grandi della misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o al trasporto e/o al ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

### **Art. 52 - I colombi di città.**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia Livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per garantire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale è fatto assoluto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli stabili, agli amministratori di condominio, ai titolari a diverso titolo di edifici di provvedere:

- a) alla completa ed accurata pulizia ed alla disinfezione delle superfici e dei luoghi di sosta e di nidificazione dei colombi, necessari al ripristino delle condizioni igieniche e di salubrità dei predetti luoghi;
- b) di adottare interventi di tipo meccanico o strutturale per mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi ed evitare il loro insediamento, attraverso l'uso di reti di protezione, occlusioni, dissuasori anti-stazionamento e di altri sistemi idonei allo scopo, pur sempre nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti ed escludendo metodi cruenti.

## **Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 53 - Detenzione di specie animali acquatiche.**

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati e detenuti in base alle loro caratteristiche etologiche e, ove appartenenti a specie sociali, per quanto possibile, vanno tenuti in coppia o in gruppo.
2. Gli animali acquatici devono essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e non deve avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
5. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, nonché caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie acquatiche ospitate e detenute.

## **Titolo XI - PICCOLA FAUNA**

### **Art. 54 - Tutela della piccola fauna.**

1. Fatte salve le norme di regolamentazione della cattura e della caccia degli animali, in sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19 settembre 1979 (recepita con legge 6 agosto 1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE n. 92/43 21 maggio 1992 (recepita con DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive integrazioni), nella legge n. 157/92, il Comune di Grottammare tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta, compresi gli anfibi, i rettili, i chiroterteri e le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale.
2. La tutela è estesa anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali indicate.
3. Le specie di animali da affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche.

4. Valgono anche per detti animali i divieti, in particolare, di abbandono, di maltrattamento e gli ulteriori previsti nel presente regolamento e nelle ulteriori disposizioni di legge vigenti a tutela degli animali.

## **Titolo X – ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 55 - Fauna esotica - campo di applicazione.**

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, in conformità della Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 e successive modificazioni (BUR Marche 1 agosto 2002 n° 87) vengono come di seguito disciplinati.

2. Le disposizioni seguenti non si applicano ai giardini zoologici ed ai circhi equestri.

3. Le disposizioni seguenti si applicano alle specie esotiche comprese nell'elenco di cui all'allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n° 1173 del 10 ottobre 2005 e successive modificazioni ed aggiornamenti, in ogni caso, agli esemplari di animali esotici soggetti all'applicazione della medesima Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 e ss.mm. ed ii.

4. La violazione e l'inosservanza delle norme contenute nel presente titolo, salvo quanto previsto all'articolo 57, comma 10 del presente Regolamento, comportano in capo ai responsabili l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 11 della Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 per le corrispondenti violazioni ed infrazioni commesse alla Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 e ss.mm. ed ii.

5. Per quanto non espressamente prescritto, disciplinato e sanzionato nel presente titolo di rinvia alla Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 e ss.mm. ed ii.

### **Art. 56 - Detenzione di animali esotici.**

1. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari di animali esotici devono renderne nota la detenzione, entro trenta giorni dal conseguimento del possesso dell'animale, mediante comunicazione, da indirizzare al Sindaco e, per conoscenza, alla ASUR territorialmente competente, contenente:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati;

b) documentazione atta a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

2. I detentori dei suddetti animali devono comunicare, altresì, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. La detenzione di animali esotici senza la prescritta comunicazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale Marche n°12/2002 per la corrispondente violazione commessa (articolo 3, comma 1 della Legge regionale Marche n°12/2002) comporta il sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli animali medesimi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.

## **Art. 57 - Commercio di animali esotici.**

1. Il commercio delle specie di animali esotici nel territorio di Grottammare è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La domanda di autorizzazione, che assorbe la comunicazione di detenzione, è inoltrata al Comune tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'ASUR ed è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda previo parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'ASUR di competenza.
4. Ai fini dell'istruttoria, la ASUR accerta, dandone comunicazione al Comune, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione:
  - a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
  - b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari adeguati e siano idonei alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
6. Le spese per gli accertamenti, i sopralluoghi e quant'altro necessario sono a carico degli interessati.
7. Il commercio di animali esotici senza la prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 per la corrispondente violazione commessa (articolo 4, comma 1 Legge regionale Marche n° 12/2002), anche il sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.
8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al Comune entro dieci giorni, tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'ASUR, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché di rilasciare, al momento della cessazione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
9. I soggetti titolari dell'autorizzazione in questione devono tenere un registro di carico e scarico secondo le disposizioni vigenti.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi e per gli effetti della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.

## **Titolo XI – CONSULTA COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI**

### **Art. 58 - Consulta comunale diritti degli animali.**

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Consulta così composta:
  - a) il Sindaco e suo Delegato;
  - b) il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
  - c) un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli Animali (UDA);

d) i rappresentanti delle Associazioni animaliste operanti sul territorio che faranno richiesta di partecipazione alla Consulta.

2. La Consulta di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 59 - Sanzioni.**

1. Ferma restando l'applicazione dei procedimenti e delle norme nazionali e regionali dinanzi richiamate e le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi speciali vigenti in materia, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento sono così sanzionate:

*a) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00 (obblazione Euro 150,00) per inosservanza degli articoli:*

8 (Obblighi dei detentori di animali);

9 (Detenzione di animali-atti vietati);

10 (Avvelenamento di animali);

11 (Abbandono di animali sul territorio comunale);

15 (Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio);

16 (Vendita ed esposizione di animali);

17 (Utilizzo di animali in spettacoli ed intrattenimenti. Fiere, manifestazioni, mostre ed esposizioni di animali);

26 (*Titolo Cani* - Modalità di detenzione di cani);

27 (*Titolo Cani* - Attività motoria);

28 (*Titolo Cani* - Divieto di detenzione a catena);

45 (*Titolo Gatti* - Cantieri);

48 (*Titolo Equini* - Mantenimento e detenzione di equini domestici);

50, comma 1, comma 2 e comma 3 (*Titolo Equini* - Limitazioni all'uso del cavallo);

51 (*Titolo Volatili* - Detenzione dell'avifauna);

52, comma 2 (*Titolo Volatili* - I colombi di città);

53 (*Titolo Animali Acquatici* - Detenzione di specie animali acquatiche).

*b) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 230,00 (obblazione Euro 50,00) per l'inosservanza degli articoli:*

18 (Accesso degli animali ai mezzi di trasporto pubblico);

19 (Disturbo della quiete pubblica);

29 (*Titolo Cani* - Conduzione dei cani in aree e luoghi pubblici);

30 (*Titolo Cani* - Accesso dei cani negli esercizi pubblici bar-ristoranti);

31 (*Titolo Cani* - Accesso ad aree pubbliche);

33 (*Titolo Cani* - Raccolta di deiezioni);

44, comma 2 (*Titolo Gatti* - Alimentazione dei gatti e di altri animali);

50, comma 4 (*Titolo Equini* - Limitazioni all'uso del cavallo);

52, comma 1 (*Titolo Volatili* - I colombi di città);

per le altre violazioni non espressamente contemplate nel presente articolo e non altrimenti sanzionate da leggi speciali.

2. La misura delle sanzioni è aggiornata ogni cinque anni in base all'intera variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel suddetto periodo.

3. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

4. Per l'accertamento, la contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento per l'applicazione delle relative sanzioni e per tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si rinvia a quanto previsto nella Legge 24 novembre 1981 n° 689 ed alla Legge Regionale Marche 10 agosto 1998 n° 33.

5. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n° 689 gli organi addetti al controllo sull'osservanza del presente regolamento e delle norme collegate, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni stesse, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica all'uopo necessaria.

6. Nei casi previsti dalla Legge n° 689 del 24 novembre 1981, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto, anche dell'animale. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e successive modificazioni, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in affidamento ed in proprietà a chi ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

7. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare, dei divieti di cui agli articoli 9 (detenzione di animali- atti vietati), 10, comma 1 (avvelenamento di animali), 11, comma 1 (abbandono di animali), 14 (soppressione di animali da affezione), 48 comma 9 (Mantenimento e detenzione di equini domestici), possono configurare, quando ne ricorrano i presupposti, violazione dei principi richiamati dalla legge 20 Luglio 2004 n° 189, con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione delle pene previste dal Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento degli animali" del Codice penale e delle pene previste dall'articolo 727 del Codice penale.

#### **Art. 60 - Clausola di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto, disciplinato, vietato e sanzionato nel presente Regolamento si rinvia alla legge 14 agosto 1991 n° 281; alla Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 ed al Regolamento regionale Marche 13 novembre 2001 n° 2 e ss.mm. ed ii. ed ai successivi regolamenti regionali di applicazione della stessa legge regionale n°10/97; alla Legge regionale Marche 24 luglio 2002 n° 12 ed ai provvedimenti ed alle deliberazioni regionali attuative della stessa legge regionale Marche n° 12/2002; al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n° 320 del 8 febbraio 1954; al Codice civile; al Codice penale ed alle ulteriori disposizioni di legge, di regolamenti e provvedimenti nazionali e regionali vigenti in tema di tutela e di disciplina degli animali.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare, il rinvio a norme e sanzioni contenute in diverse disposizioni normative, sono oggetto di automatico aggiornamento in relazione alle sopravvenute norme e leggi di natura sovraordinata che disciplinano la stessa materia.

#### **Art. 61 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di

Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato e di protezione animale-le Guardie ambientali volontarie, l'Azienda sanitaria competente per territorio, nonché gli altri organi ed agenti di Polizia Giudiziaria, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato, nonché, per quanto di competenza, le Guardie Ecologiche volontarie di cui alla Legge regionale Marche 19 luglio 1992 n° 29 e le Guardie volontarie venatorie di cui alla Legge regionale Marche 5 gennaio 1995 n° 7.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal d.p.r. 31 marzo 1979 (G.U.R.I. 2 giugno 1979, n. 150), e dall'articolo 5 della Legge Regionale Marche n° 10 del 20 gennaio 1997, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.

3. I componenti delle Associazioni Animaliste, nonché qualunque altro cittadino possono in ogni caso segnalare ai soggetti tenuti alla vigilanza ogni situazione che pregiudichi la salute ed il benessere degli animali, nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge ed a quelle previste nel presente regolamento.

#### **Art. 62 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni, regolamenti e provvedimenti comunali.

#### **Art. 63 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.